




Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia – Ufficio I  
Via Antonio Ludovico Muratori,5  
30173 Venezia



“Ufficio contenzioso/conciliazione  
mobilità scuola Primaria”

**OGGETTO:** richiesta di attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 richiamato dal comma 1 e 2 dell'art 17 del CCNI mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

La sottoscritta Ins. **Giarrizzo Cristina**

- assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 in attuazione della legge 107/2015 proveniente da GAE; - fase B – Scuola Primaria Sostegno
- In seguito al reclamo sulla mobilità della scuola Primaria Sostegno, presentato dalla scrivente ed inoltrato all'Ambito Territoriale di Messina – Ufficio VIII, insieme alla copia della domanda di mobilità, tramite pec in data 06/08/16 alle ore 14:08 con protocollo (D.P.R. n.445/2000) del 09/08/2016 e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno n° 15027993509-6 del 09/08/2016, e all'Ambito Territoriale di Roma Ufficio VI, insieme alla copia della domanda di mobilità, tramite pec in data 06/08/16 alle ore 14:20 con protocollo (D.P.R. n.445/2000) del 09/08/2016 e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno n° 150279935010-8 del 09/08/2016, che ad oggi non ha sortito alcun effetto, né si è avuta alcuna risposta in merito da parte degli enti cui è stato indirizzato;

**premesso**

- a) che la scrivente è stata assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 in attuazione della legge 107/2015 proveniente da GAE; - fase B – Scuola Primaria Sostegno
- b) che in sede di prima assunzione ha prestato servizio per l'anno sc. 2015/2016 presso ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARA DI SICILIA (ME) – MEIC81600N;

c) che ha presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 indicando in ordine di preferenza tutte le Province Italiane;

d) che alla stessa è stato attribuito il punteggio di punti **85** ai fini del trasferimento e di punti **6** per il ricongiungimento al coniuge per un totale di **91** punti;

e) che è stata trasferita a far data 01.09.2016 come da movimenti – scuola primaria sostegno- pubblicati in data 29.07.2016 presso AMBITO 00011 Lazio “LAZ0000011”;

#### **considerato**

- Che nelle varie province della Sicilia per le quali la scrivente ha presentato domanda sono stati trasferiti ed assegnati posti a docenti con punteggio inferiore a quello della stessa scrivente, dove non è stato specificato se provenissero da GAE o da GM.
- A ciò si aggiunga che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate anche in alcune province della Sicilia, indicate con priorità dall'istante e quindi non è stato rispettato neppure il criterio *della catena di vicinanza* indicato nella Faq 10 pubblicata sul sito web del ministero;
- che il trasferimento presso l'ambito “LAZ0000011” rappresenta un grave danno per l'istante con lesione dei propri diritti;
- che il provvedimento di trasferimento è pertanto, atto illegittimo, nullo e/o e annullabile e posto in violazione delle specifiche norme sui trasferimenti sopra richiamate;
- che è diritto dell'istante rivendicare il diritto ad ottenere il corretto trasferimento in base ai propri diritti, alle proprie esigenze e preferenze espresse nella domanda di mobilità (alla luce dei posti di sostegno in deroga per l'anno scolastico 2016/2017);
- che l'attuale trasferimento è errato e lesivo dei propri diritti, con riserva di agire anche ai fini del risarcimento dei danni subiti e subendi in quanto è stato disposto in violazione delle norme di legge e di contratto;

#### **CHIEDE**

**l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato**

apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

**PER I SEGUENTI MOTIVI**

1. **ATTRIBUZIONE ILLEGGITTIMA E ILLECITA DI POSTI/PREFERENZE (più vicini alla residenza e domicilio della sottoscritta e scelti secondo una graduatoria di esigenza personale) - COME INDICATI IN DOMANDA DI TRASFERIMENTO DA ME MEDESIMA - ED ASSEGNATI A DOCENTI CON PUNTEGGIO INFERIORE (VEDI REGIONE SICILIA) dove non è stato specificato se provenissero da GAE o da GM;**
  
2. **ALLA LUCE DEL PUNTO 1 (UNO) SI EVINCE VIOLAZIONE DELLA REGOLA DETTATA DALL'ALLEGATO 1 DEL CCNI MOBILITA' 2016 che prevede "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica";**
  
3. In seguito alla pubblicazione della tabella della distribuzione dei posti di sostegno per la Regione Sicilia per l'anno scolastico 2016/2017 , "4.606 cattedre di sostegno aggiuntive", cosiddette in deroga (da suddividere nei vari ordini di scuola) di cui 264 nella provincia di Messina, quasi la metà nella provincia di Palermo e oltre mille in quella Catanese, da ciò trovo illegittimo il mio trasferimento nella regione Lazio 0000011, quando il lavoro può essere serenamente svolto nella provincia di appartenenza;
  
4. L'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate anche nelle provincie della Sicilia, indicate con priorità dall'istante;

**Si impugna il silenzio-rifiuto.**

Patti, 23.08.2016

Ins. Giarrizzo Cristina

